



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n. 159 del 19/11/2018

**OGGETTO: Acquisto, posa in opera e smaltimento di punte natalizie –
Festività anno 2018 - Affidamento mediante aggiudicazione con procedura
concorrenziale semplificata mediante affidamento diretto previa
manifestazione di interesse - determinazione a contrarre – Approvazione
avviso di manifestazione di interesse (CIG Z1325D2052)**

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000:

D E T E R M I N A

Quanto di seguito riportato:



IL RESPONSABILE
(Arch. Claudio Franco)

☐ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000)

☒ **NON RILEVANZA CONTABILE**

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(Lindi Dr.ssa Simonetta)

Poggio a Caiano, 19/11/2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;
- il D. Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", nonché le "Linee guida in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014;

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere all'acquisto, posa in opera e smaltimento di punte natalizie in quanto lo stesso servizio: - rientra tra gli intenti e le finalità dell'Amministrazione Comunale al fine di promuovere ed valorizzare le attività commerciali; - le festività natalizie, rappresentano l'occasione per creare importanti momenti di aggregazione per la cittadinanza e momenti di sviluppo;

CHE tale lavoro consiste nell'acquisto, trasporto, posa in opera, messa in sicurezza, e successiva rimozione e smaltimento, di due punte di abete da posizionarsi, l'una in Piazza XX Settembre e l'altra nel Rondò della sede comunale;

RICHIAMATI :

- l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999, che prevede l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni alle convenzioni Consip ovvero l'utilizzo del rispettivo benchmark (rapporto qualità/prezzo), come limite massimo, per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle stesse;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni nella L. 94/2012, che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

VISTO il Dlgs 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC relativa alle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTO l'articolo 192, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i. il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

DATO ATTO che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/20017, in particolare, nella lettera a), che testualmente prevedono (le motivazioni che permettono l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate):

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

[...]

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) [...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»

STABILITO quindi, di procedere sollecitamente all'affidamento dei lavori in oggetto, direttamente ed autonomamente da parte di questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CHE l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che in base all'art.40 comma 2 del DLgs 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RITENUTO, in ossequio all'art.40 del sopra citato Dlgs., e più in particolare al principio di rotazione, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, ed al fine di dare la maggiore evidenza pubblica possibile alla presente attività di ricerca, procedere con la pubblicazione sul portale START, di una "manifestazione di interesse propedeutico all'avvio della procedura semplificata" su portale START mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) DLgs 50/2016 con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, rivolto alle ditte operanti nel settore con CPV 39298910-9, e scelte ad estrazione dal sistema START per la selezione di almeno dieci ditte operanti nel settore che dovranno presentare offerta economica;

DATO ATTO che l'esecuzione dei lavori sopra indicati, sarà eseguita tramite l'affidamento diretto ad un soggetto esterno, di adeguata professionalità ed in possesso di attrezzature specifiche con lo scopo di ottenere l'esecuzione a regola d'arte, per il quale non è possibile far fronte con il personale dipendente, considerando la specificità dei lavori da eseguirsi e i mezzi di cui dispone l'Ente;

VISTO il computo metrico estimativo, dal quale si evince una spesa di €. 2.330,00 oltre €. 250,00 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre IVA 22% per un totale di €.3.147,60;

CONSIDERATO CHE la prestazione in appalto, per le sue caratteristiche, prevede l'esistenza di rischi interferenziali e, pertanto, è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da parte dell'Ente e sono stati rilevati costi inerenti, pari a € 2.300,00, fermo restando l'obbligo di elaborare, da parte dell'appaltatore, il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ed opportune previste dalla normativa vigente e prescritte dall'Amministrazione comunale;

ATTESO che l'importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 2.580,00 compresi oneri per la sicurezza (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ad € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) sopra citato;

VISTA la documentazione relativa alla manifestazione di interesse e le clausole in essa contenute, relativa alla documentazione da inserire sulla piattaforma START:

- Avviso di manifestazione di interesse
- Domanda di partecipazione

RITENUTO quindi di dover procedere all'espletamento delle procedure di affidamento di cui sopra e all'assunzione dei relativi impegni generici di spesa;

VISTO l'Art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2010 n. 217 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il servizio si svolgerà nell'anno 2018 e che conseguentemente l'obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2018;

VISTO il termine di pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo dell'Ente;

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010:

- ✓ la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata Legge n. 136/2010, è stato richiesto il codice CIG;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso ;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 488/1999, art. 26, comma 3, per l'intero procedimento;

ATTESTATA inoltre, la regolarità del presente atto in ordine all'aspetto tecnico, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di quanto sopra esposto:

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante del presente atto e s'intende qui integralmente riportata
2. di affidare mediante procedura semplificata, previa manifestazione di interesse, di cui all'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, i lavori di acquisto, trasporto, posa in opera, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento di n. 2 punte natalizie
3. di approvare conseguentemente la documentazione relativa alla manifestazione di interesse e le clausole in essa contenute, relativa alla documentazione da inserire sulla piattaforma START:
 - Avviso di manifestazione di interesse
 - Domanda di partecipazione
4. di precisare che la spesa derivante dalla presente procedura di affidamento sarà impegnata in sede di determinazione a contrattare relativa alla fase della procedura semplificata;
5. di dare atto dell'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, a carico del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale afferenti la specifica acquisizione oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990, come modificata dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012.